



Comune di Monteprandone



Regolamento del commercio su aree pubbliche

Approvato con delibera consiliare n. 49 del 13/12/2016

INDICE GENERALE

TITOLO I

Ambito di applicazione, criteri generali e definizioni

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Finalità del Regolamento**
- Art. 4 - Esercizio dell'attività**
- Art. 5 - Concessioni temporanee**
- Art. 6 - Normativa igienico sanitaria**

TITOLO II

Il Commercio in forma itinerante

- Art. 7 - Abilitazione all'esercizio dell'attività**
- Art. 8 - Presentazione della SCIA**
- Art. 9 - Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

TITOLO III

Mercati e Fiere

- Art. 10 - Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere**
- Art. 11 - Miglioramento**
- Art. 12 - Registro delle presenze**
- Art. 13 - Tipologia dei mercati autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento**
- Art. 14 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**
- Art. 15 - Tipologia delle fiere e giorni/o periodi di svolgimento**
- Art. 16 - Localizzazione ed articolazione delle Fiere di San Giacomo della Marca e della Fiera della Madonna della Pace**
- Art. 17 - Fiere specializzate ordinarie**
- Art. 18 - Circolazione pedonale e veicolare**
- Art. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio**
- Art. 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**
- Art. 21 - Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere**
- Art. 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato o della fiera**

TITOLO IV

Posteggi isolati e attività su aree private

- Art. 23 - Posteggi isolati**
- Art. 24 - Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade**
- Art. 25 - Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti**
- Art. 26 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali**
- Art. 27 - Promozione del commercio equo e solidale**

TITOLO V

Mercati dell'usato, dell'antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti

- Art. 28 - Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**
- Art. 29 - Istituzione dei mercati di cui all'art. 28 e dei mercatini degli hobbisti**
- Art. 30 - Assegnazione dei posteggi**

TITOLO VI

Subentro, revoca e decadenza

- Art. 31 - Subentro**
- Art. 32 - Sospensione dell'attività commerciale**

Art. 33 - Revoca dell'autorizzazione e inibizione dell'attività

TITOLO VII
Disciplina generale dei Mercati e delle Fiere

Art. 34 - Modalità e divieti da osservare nell'esercizio dell'attività di vendita

Art. 35 - Pulizia dei posteggi

Art. 36 - Norme igienico sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 - Modalità di esercizio della vigilanza

Art. 39 - Oneri

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 40 - Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere

Art. 41 - Obblighi degli operatori

Art. 42 - Norme finali

Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I
Ambito di applicazione, criteri generali e definizioni

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 1, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i. e dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8 - Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
3. Con il presente regolamento si da altresì attuazione all'intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regione Marche n..27/2009 e successive modifiche ed integrazioni si intendono:
 - a) commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - e) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
 - f) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - g) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - h) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
 - i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - j) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
 - k) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - l) posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
 - m) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - n) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
 - o) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
 - p) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del

territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- q) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- r) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
- s) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti nell'art.2 del Regolamento Regionale n. 8/2015 persegue le seguenti finalità:

- evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della:
 - a) qualità del lavoro;
 - b) formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche
- tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, anche relativamente al commercio di prodotti usati o riciclati;
- valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- riqualificazione della situazione esistente e valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche, localizzate in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori, al fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative
- sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti
- efficacia e qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e paesaggistico;
- salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale

Art. 4

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.
2. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.
4. L'attività può essere svolta:
 - su posteggi;
 - su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
5. L'attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009, nonché:
 - a) se effettuata su posteggio, al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività;
 - b) se effettuata in forma itinerante, alla presentazione della SCIA al Comune dove l'esercente intende avviare l'attività.
6. Il titolo autorizzativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento.
7. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche l'esercente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 14, della l.r. 27/2009, deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o di copia dichiarata conforme della SCIA ovvero di titolo equipollente, da esibire a ogni richiesta degli organi di vigilanza. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

8. La modifica del settore merceologico è soggetta a semplice comunicazione.
9. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. È vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale o al ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e da questo regolamento. Le presenze nei mercati e nelle fiere non possono essere cedute separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda riconducibile a uno specifico titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
11. L'operatore che effettua la spunta di cui all'articolo 33, comma 1, lettera t), della l.r. 27/2009 e non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore che sono valutati dall'organo competente.

Art. 5 (Concessioni temporanee)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 11, della l.r. 27/2009 il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune medesimo. I provvedimenti sono validi soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. La domanda è presentata in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione e reperibile sul sito comunale e della Regione Marche, ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.
3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) il possesso dei requisiti morali;
 - d) il possesso dei requisiti professionali se opera nel settore di vendita alimentare;
 - e) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.
4. Se pervengono più richieste rispetto ai posteggi disponibili, il titolo è rilasciato sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) numero presenze maturate nelle edizioni precedenti;
 - b) ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
 - c) sorteggio.

Art. 6 (Normativa igienico-sanitaria)

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti.
2. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini e delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

TITOLO II Il Commercio in forma itinerante

Art. 7 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)

1. Possono svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante coloro i quali siano in possesso di autorizzazione o titolo equipollente o che abbiano presentato la SCIA o le comunicazioni previste.
2. In base a quanto stabilito dal d.lgs. 59/2010, è consentito ai soggetti di cui al comma 1 di esercitare l'attività medesima su tutto il territorio nazionale, nonché nelle fiere, nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi e nei posteggi isolati.
3. L'operatore dell'Unione europea in possesso dei requisiti morali e professionali previsti che intende svolgere l'attività in forma itinerante non in modo temporaneo e occasionale nel territorio regionale presenta apposita SCIA al Comune dove intende avviare l'esercizio della attività.
4. Le società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi possono presentare tante SCIA quanti sono i soci, a condizione che nella SCIA sia nominativamente indicato il socio che opera.
5. Qualora la società di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi presentano un'unica SCIA, possono essere inseriti a richiesta i nominativi dei soci che possono svolgere l'attività di vendita su aree pubbliche.

Art. 8 (Presentazione della SCIA)

1. L'esercizio dell'attività di commercio itinerante è soggetto a presentazione di apposita SCIA in via telematica allo Sportello Unico del Comune, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sia sul sito del Comune che su quello della Regione Marche. Il relativo procedimento è regolamentato dalle norme di cui alla legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R.

160/2010 e dal vigente Regolamento Comunale del SUAP

2. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione al Comune della relativa SCIA.
3. La SCIA deve indicare quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della l.r. 27/2009 e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titolo equipollente o di non aver presentato altra SCIA per l'esercizio di attività in forma itinerante.

Art. 9
**Limitazioni e divieti per l'esercizio
del commercio in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27/2009 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 6 del R.R. 8/2015, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree, vie o piazze sotto indicate:
 - **Piazza dell' Unita'**
 - **Piazza dell'Aquila**
 - **aree cimiteriali**
 - **piazzale antistante chiesa Regina Pacis;**
2. E' vietato durante l'orario di vendita dei mercati e delle fiere effettuare nel raggio di ml.1000, misurati in linea retta dal limite del mercato e delle fiere, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere espletato entro i seguenti limiti orari: 8.00 – 20.00 e gli operatori non possono sostenere nello stesso punto per più di una ora giornalmente, intendendosi per punto, la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distano fra di loro almeno 500 metri;
4. Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 59/63.

TITOLO III
(Mercati e Fiere)

Art. 10
(*Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere*)

1. Ai sensi dell'art. 38 ter c. 3 della L.R. 27/2009 la durata della concessione di posteggio è fissata in anni 12 (dodici);
2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione è vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri enti hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio è rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dal Comune.

Art. 11
(*Miglioramento*)

1. I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera. Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) data di inizio dell'attività nel mercato o nella fiera;
 - b) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio;
 - c) in caso di parità, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
 - d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente avvisati gli interessati.

Art. 12
(*Registro delle presenze*)

1. Il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze. Nel registro sono riportati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome dell'operatore o, nel caso di società, ragione sociale e nome del legale rappresentante;
 - b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa o titolo equipollente ovvero estremi della SCIA o della comunicazione di subentro;
 - c) indicazione delle assenze e presenze dell'operatore.

13
**Tipologia dei mercati autorizzati
e relativi giorni/periodi di svolgimento**

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste dal Capo II della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., e dall'art. 9 del R.R. n. 8/2015 si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono autorizzati i seguenti mercati:

- a) Mercato settimanale del giovedì, tipologia “mercato ordinario” che si svolge nella frazione Centobuchi e precisamente in Via Dei Tigli , per complessivi posteggi n. 32 di cui 22 non alimentari e 10 alimentari con caratteristiche e planimetria come da allegato “A”;
- b) Mercato settimanale “specializzato” da svolgersi settimanalmente il sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi in località Civico Cimitero, con planimetria indicata come da allegato “B”, costituito:
 - da n. 3 box attrezzati con merceologia ammessa di fiori e piante ornamentali;
 - da n. 3 posteggi con merceologia ammessa solo alimentari.

Art. 14
Modalità di accesso degli operatori
e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. L’orario di vendita dei mercati ordinari è il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8.00, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14.00, ed in ogni caso l’attività dovrà cessare entro le ore 13.15.
3. Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 ha luogo la predisposizione dei banchi di vendita.

Art. 15
Tipologia delle fiere e giorni/periodi
di svolgimento

1. Nell’ambito delle specifiche inerenti le fiere, previste dall’art. 20 della L.R.M. 26/99 e dall’art. 10 del R.R. n. 8/2015, si dispone che all’interno del territorio comunale, nell’arco dell’anno, sono istituite le seguenti fiere:
 - a) Fiera di San Giacomo della Marca (ultima domenica di novembre) – Centro storico di Monteprandone - fiera ordinaria a cadenza annuale – Posti n. 35.
 - b) Fiera della Madonna della Pace (prima domenica di maggio)– frazione Centobuchi - fiera ordinaria a cadenza annuale – Posti n. 40.
2. L’orario di vendita nelle fiere è il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Art. 16
Localizzazione ed articolazione
delle Fiere di San Giacomo della Marca e della Fiera della Madonna della Pace

1. La localizzazione ed articolazione delle fiere, con specifico riferimento alla localizzazione dei posteggi e dell’area di svolgimento delle fiere, sono stabilite con apposito atto di Giunta Municipale, sentite le associazioni di categoria.

Art. 17
Fiere specializzate e ordinarie

1. L’Ente Comunale si riserva la possibilità, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, di istituire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale fiere ordinarie e/o specializzate al duplice scopo di migliorare l’immagine della città e di vivacizzarne l’indotto commerciale.

Art. 18
Circolazione pedonale e veicolare

1. L’area di mercato è interdetta alla circolazione veicolare durante l’orario di commercializzazione della merce, fatta eccezione per gli spuntisti che devono raggiungere il posteggio assegnato.
2. L’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel precedente articolo), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 19
Modalità di assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio

1. I posteggi liberi nei mercati e nelle fiere sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli articoli 39,40, 40bis e 41 della l.r. 27/2009, e sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15 e 16 del R.R. 8/2015.
2. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo “A” è rilasciata dal Comune di Monteprandone, secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R. 27/2009 e s.m.i.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è presentata, in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, entro il termine fissato dal bando regionale.
4. Nella domanda l’interessato dichiara, pena l’esclusione:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 27/2009 e s.m.i.;
 - c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
 - d) il settore o i settori merceologici interessati;
5. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) attestazione da parte del registro delle imprese in cui risulti la data di inizio dell’attività del

- commercio su aree pubbliche;
- b) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - d) copia dell'autorizzazione, qualora già in possesso;
 - e) documentazione di cui all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009.
6. Entro il termine fissato dal bando regionale, il Comune:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15 e 16 del R.R. 8/2015;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
 7. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Art. 20 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente ai sensi dell'art. 38ter comma 6 della L.R. n. 27/2009 durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. Alla spunta possono partecipare esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi i quanto specificato in materia dalla normativa regionale.
3. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8.15, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi procederà, all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali presenti per la spunta giornaliera secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato di cui trattasi;
 - b) anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale impresa attiva nel registro delle imprese;
 - c) sorteggio pubblico in caso di ulteriore parità.
4. I posteggi destinati al settore alimentare non potranno essere occupati dagli operatori su aree pubbliche in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare e viceversa.
5. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza ed all'iscrizione nel registro delle presenze di cui al successivo comma 8, fatti salvi i casi di forza maggiore.
6. Comunque possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo "A" e "B", ai sensi di quanto specificato in materia dalla normativa regionale.
7. L'area in concessione di cui al comma 1 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
8. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso e che abbia trasferito la titolarità dell'autorizzazione.

Art. 21 (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 del R.R. 8/2015 viene effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. Allo scopo nel bando di assegnazione dei posteggi il Comune, nel caso voglia avvalersi di tale facoltà, indica la quantità dei posteggi riservati.
2. All'interno del mercato o fiera può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio riservato. Tale posteggio è legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
3. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario il posteggio può essere assegnato giornalmente anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.
4. Agli assegnatari dei posteggi riservati si applicano le disposizioni del presente regolamento comunale sui mercati e sulle fiere.

Art. 22 Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato o della fiera

1. La soppressione di un mercato o di una fiera, il suo anche parziale trasferimento e la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in presenza delle

- condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2, della L.R. 27/2009 e s.m.i.
2. La procedura relative al trasferimento anche parziale del mercato è quella dettata dai commi 3 e 4 dell'art. 36 della L.R.M. n. 27/2009 e s.m.i.
 3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercato o fiera viene disposta con deliberazione di Giunta Municipale, previo parere vincolante dei competenti Servizi ASL qualora riguardanti attività di commercio alimenti e bevande. Lo spostamento temporaneo del mercato in altra sede o in altro giorno lavorativo è disposto dalla Giunta Municipale in presenza delle condizioni di cui all'art.36, comma 2, della L.R. 27/2009 oltre che in caso di festività o celebrazioni concomitanti.
 4. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di uno dei tre spazi, individuati nella allegata planimetria contrassegnata con la lett. c) e siti presso la Scuola Elementare di Via Dei Tigli esclusivamente per tale utilizzo, i quali non rientrano nella numerazione ordinaria del mercato e ai quali non si potrà accedere tramite spunta.
 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art.36 della Legge della Regione Marche n. 27/2009 e s.m.i.

TITOLO iV (Posteggi isolati e attività su aree private)

Art. 23 Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono individuati in:
 - a) Via Gramsci (parcheggio di fronte Hostaria del Cavaliere)
 - b) Zona Rustichelli (c/o capannina di legno)
 come da planimetria allegato "D" e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano in quanto compatibili le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati.
3. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato. Il commercio su aree pubbliche nelle forme e tipologie previste dall'articolo 33 della L.R. 27/2009 può svolgersi esclusivamente sulle aree private in disponibilità del Comune indicate dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo 33.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, il privato mette a disposizione del Comune l'area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento.

Art. 24 (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)

1. E' vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello stesso è trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore.
2. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. e in questo regolamento.
3. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il prescritto permesso si applica la sanzione prevista dall'articolo 45, comma 1, della L.R. 27/2009.

Art. 25 (Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza.
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite la associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori, può autorizzare mercatini sia all'interno che all'esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 2000 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione di tali mercatini. È fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 si applica quanto disposto dall'articolo 55 della L.R. 27/2009.
4. È vietata l'attività itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei centri commerciali.
5. E' vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 26

(Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera r), della L.R. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:
 - a. gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
 - b. gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio;
 - c. gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
 - d. gli operatori del commercio equo e solidale.
2. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione e la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con le modalità fissate nel regolamento comunale.

Art. 27

(Promozione del commercio equo e solidale)

1. I Comuni, d'intesa con gli organismi iscritti al registro regionale di cui alla L.R. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
 - a. prevedendo l'istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla L.R. 8/2008;
 - b. prevedendo l'istituzione di un mercato o fiera del commercio equo e solidale riservato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell'Unione europea e Paesi extra UE;
 - c. riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino ad un massimo del 10 per cento.
2. I Comuni stabiliscono le modalità e i criteri per la promozione del commercio di cui al presente articolo.

TITOLO V

Mercati dell'usato, dell'antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti

Art. 28

(Mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Il mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico come definito dall'articolo 33, comma 1, lettera h), della L.R. 27/2009 ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.
2. Nel mercato di cui al comma 1 possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:
 - a. oggetti di antiquariato, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
 - b. cose usate ai sensi dell'articolo 126 del r.d. 773/1931;
 - c. articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
 - d. prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.
3. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni.
4. Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall'articolo 126 del r.d. 773/1931 deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura "Vendita di cose usate".

Art. 29

(Istituzione dei mercati di cui all'art. 28 e dei mercatini degli hobbisti)

1. Il Comune, con separato atto, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, specificandone:
 - a) l'ampiezza complessiva;
 - b) la periodicità;
 - c) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
 - d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
 - e) i posteggi eventualmente riservati;

- f) la tipologia;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

Art. 30

(Assegnazione dei posteggi)

1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della L.R. 27/2009 a:
 - a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
 - b) hobbisti, collezionisti e scambiisti;
 - c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
 - d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.
3. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del protocollo generale del Comune o dalla data del timbro postale se inviata a mezzo raccomandata.
4. Le domande di partecipazione devono contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
 - b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
 - c) il recapito telefonico;
 - d) la dimensione del posteggio richiesto;
 - e) l'esatta indicazione della merce trattata;
 - f) ogni altra informazione ritenuta utile.
5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, in base ai seguenti criteri:
 - a) minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
 - b) ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno o in subordine mediante sorteggio.
6. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.
7. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
8. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata.
9. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.

TITOLO VI

Subentro, sospensione, revoca e decadenza

Art. 31

Subentro

1. Il trasferimento per atto tra vivi dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetto, da parte degli aventi diritto, alla presentazione al Comune, entro trenta giorni dal trasferimento, di una comunicazione a cui dovranno essere allegati l'originale dell'autorizzazione, la copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e un'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Fino alla presentazione della comunicazione, gli aventi diritto possono svolgere l'attività su posteggio esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetto, da parte degli aventi diritto, alla presentazione al Comune, entro trenta giorni dal decesso, di una comunicazione alla quale dovranno essere allegati l'originale dell'autorizzazione, un atto notorio da cui risulta la qualità di erede e, fatto salvo quanto previsto per il settore alimentare dall'articolo 58, comma 2, della L.R. 27/2009, un'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Fino alla presentazione della comunicazione gli aventi diritto possono svolgere l'attività su posteggio esibendo l'atto notorio da cui risulta la qualità di erede, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione.
3. La reintestazione dell'autorizzazione e il contestuale rilascio della concessione di posteggio a favore del subentrante è effettuata dal Comune, previo accertamento e verifica dei requisiti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Il trasferimento per atto tra vivi dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto, da parte degli aventi diritto, alla trasmissione, entro trenta giorni dal trasferimento, di una comunicazione al Comune alla quale dovranno essere allegati copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, originale dell'autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Fino alla presentazione della comunicazione, gli aventi diritto possono svolgere l'attività itinerante esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA o della comunicazione.
5. Il trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto, da parte degli aventi diritto, alla trasmissione, entro trenta giorni dal trasferimento, di una comunicazione al Comune alla quale dovranno essere allegati un atto notorio da cui risulti la qualità di erede, originale dell'autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA e, fatto salvo quanto previsto per il settore alimentare dall'articolo 58, comma 2, della L.R. 27/2009, autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali. Fino alla presentazione della comunicazione, gli aventi diritto possono svolgere l'attività itinerante esibendo l'atto notorio da cui risulta la qualità di erede, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione o copia dichiarata conforme della SCIA o della comunicazione.
6. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro trenta giorni provvede alla verifica di quanto comunicato ai sensi dei commi 4 e 5 e prende atto dell'avvenuto subentro.
7. Nel caso di subentrante in un titolo abilitativo rilasciato in altra Regione che intende avviare l'attività nel territorio regionale, il Comune provvede ad acquisire:
 - a) copia dell'atto di cessione;
 - b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.
8. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.

Art. 32 (Sospensione dell'attività commerciale)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa, per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune, il quale, in caso di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi, da comunicare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di sospensione già indicato. La sospensione non può comunque superare il termine massimo di diciotto mesi nell'arco di un quinquennio e le assenze effettuate nel periodo di sospensione non sono computate al fine della revoca.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su posteggio o l'attività itinerante esercitata in base a SCIA è sospesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 44bis, comma 1, della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.:
 - a. fino alla regolarizzazione del pagamento, nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del posteggio di cui all'art. 40, fermo quanto previsto al successivo art. 33, comma 1, lettera c),
 - b. per un massimo di sei mesi, in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
3. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell'autorizzazione o concessione.

Art. 33 (Revoca dell'autorizzazione e inibizione dell'attività)

1. Ai sensi dell'art. 44bis, comma 2, della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti:
 - a) se l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo la concessione di proroga per comprovata necessità;
 - b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La revoca o l'inibizione comporta la decaduta dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l'inibizione e la relativa decaduta vanno notificate all'interessato dall'organo comunale competente;
 - c) se l'operatore sospende l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
 - d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.;
 - e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 22 33 del presente regolamento
2. Relativamente al caso previsto alla lettera b del comma 1 del presente articolo:
 - a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione, anche se l'azienda è

- gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell'azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune provvede a comunicare tempestivamente al titolare il verificarsi delle assenze che potrebbero portare alla revoca dell'autorizzazione e della concessione;
- b) non sono computate le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive;
 - c) la documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro venti giorni dall'inizio delle assenze stesse.
3. Nei casi di cui al comma 1 gli operatori non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
4. Il Comune può revocare la concessione di posteggio ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della L.R. 27/2009 per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. Il posteggio concesso in sostituzione, salva diversa indicazione da parte dell'operatore, non può avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza avente la medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono o l'attività esercitata in base a SCIA è inibita in particolare:
- a) per il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
 - b) quando l'operatore non riprende l'attività al termine del periodo di sospensione di cui all'articolo 22 comma 1, di questo regolamento;
 - c) quando l'operatore non provvede al pagamento degli oneri entro 6 (sei) mesi dall'inizio della sospensione di cui all'art. 33 comma 2 lett. a).
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio nelle fiere sono revocate se l'operatore non partecipa alla fiera per quattro anni nel periodo di durata dell'autorizzazione, salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

TITOLO VII Disciplina generale dei Mercati e Delle Fiere

Art. 34

Modalità e divieti da osservare nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi, le cui dimensioni sono indicate, per ciascun tipo di mercato o fiera, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 4 della Legge 26/99
2. Le merci devono inoltre essere collocate ad una altezza minima dal suolo di trenta centimetri (almeno 50 cm per i prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere) ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di metri due. Ai soli venditori di calzature, piante e fiori, ferramenta e casalinghi è consentita l'esposizione a terra.
3. E' vietata la cessione a terzi ad ogni titolo del posteggio avuto in concessione, salvo che venga effettuata tramite cessione dell'azienda commerciale.

Art. 35

Pulizia dei posteggi

1. I rifiuti prodotti dalle operazioni di vendita del titolare del posteggio devono essere sistemati negli appositi sacchetti di plastica e quindi gettati negli appositi contenitori.
2. Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla fine del mercato e prima del rilascio del posteggio alla sua pulizia.
3. Agli inadempienti verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art.60 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.02.2002 e s.m.i.

Art. 36

Norme igienico - sanitarie da osservare per la vendita dei prodotti alimentari

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 02.03.2000, più avanti citata come Ordinanza, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:
 - a) I negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) dell'Ordinanza suddetta, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'art. 4 della suddetta Ordinanza, che possono essere dislocati sulle aree pubbliche od in posteggi isolati.
 - b) I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) della succitata Ordinanza Ministeriale, devono possedere i requisiti descritti nell'art. 5 della suddetta Ordinanza ed in particolare:

- Devono avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt. 100 ridotta ad un livello minimo di cm 50 dal suolo per prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
 - Non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, carni fresche e loro preparazioni, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Potrà essere effettuata la vendita di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 lett. c) e d) dell'Ordinanza suddetta.
2. Sono valevoli le autorizzazioni sanitarie ed i Nulla-Osta sanitari rilasciati per quelle strutture attualmente in esercizio per il commercio di prodotti alimentari presso le aree pubbliche.
 3. Le nuove autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla nuova disciplina di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004e delle modalità applicative di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 339/06 e n. 741/06

**Art.37
Sanzioni**

1. Le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione della normativa inerente il commercio su aree pubbliche sono quelle previste nell'art. 45, della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. In particolare si richiama il comma 4 del succitato articolo il quale fissa la sanzione da applicare in caso di violazione del presente regolamento comunale.

**Art. 38
Modalità di esercizio della vigilanza**

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:
 - Vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi ed alle modalità di vendita;
 - E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza è effettuata dagli organismi istituzionalmente preposti.
3. Tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della Sanità. Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n289, e dal relativo regolamento d'esecuzione.

**Art. 39
Oneri**

1. La concessione dei posteggi è soggetta al pagamento della relativa TOSAP e della relativa TARI.

**TITOLO VIII
Disposizioni finali**

**Art. 40
(Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)**

1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
 - a. Lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
 - b. l'attività di vigilanza e controllo.

**Art.41
(Obblighi degli operatori)**

1. Agli operatori è fatto obbligo di:
 - a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;
 - b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
 - c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, né l'attività di battitore;
 - d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
 - e) disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti;
 - f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica assegnata o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita, né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.


Art.42
Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trova piena applicazione il Regolamento Regionale n. 8/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).
2. Il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 22.04.2013 è abrogato

Art.43
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della delibera consiliare di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
allegato "a" Mercato settimanale



REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

allegato "b" - Mercato Settimanale specializzato

